

STATUTO

della

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI Bollate ODV"

Approvato dall'Assemblea dei Soci

a Bollate

in data 12-12-2022

Adito d'Alto

Art. 1- Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l' "Associazione Volontari Ospedalieri Bollate ODV", in sigla e di seguito AVO Bollate ODV o semplicemente "Associazione".

AVO Bollate ODV, con ininterrotta attività dal 10.3.1983, regolarmente costituita, a norma delle disposizioni del Codice Civile, con atto a rogito del Notaio Gian Paolo Guidobono Cavalchini di Bollate n. 8414 di Rep. del 10.3.1983, registrato a Milano il 24.3.1983 al n. 4, conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 2 - Durata dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – Sede legale

AVO Bollate ODV ha sede legale nel Comune di Bollate.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nello stesso Comune, nonché usufruire di sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Scopi, finalità e attività

AVO Bollate ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c) del D.Lgs.117/2017 e ss per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; nello specifico, attraverso il lavoro e il dono di sé, aspira a concorrere alla realizzazione e alla salvaguardia del Bene comune nelle sue componenti imprescindibili, come il diritto alla vita, la promozione della salute, il diritto alla giustizia e lo sviluppo della cultura.

Nata nello spirito del Vangelo per opera del suo fondatore Erminio Longhini, è laica e apartitica e non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità e religione; è aperta a tutti gli uomini e donne di buona volontà che, nella massima libertà ne condividono la meta prefissata: è un modo di concretizzare il precetto di amare per stabilire con l'altro un rapporto

di reciprocità, attraverso i cui effetti terapeutici curare e curarsi, crescere come persone e ricostruire l'armonia nei rapporti interpersonali e nella società, in vista di un mondo migliore.

Opera prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri Associati; fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi di fedeltà ai valori umani costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. In particolare:

a) opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto a malati e anziani, rispettivamente in situazioni di degenza o residenza assistita, offrendo loro calore umano, sostegno, dialogo; il Volontario sta accanto all'assistito, accompagnandolo nel suo percorso di solitudine, malattia e sofferenza, principalmente con l'ascolto, l'empatia, il sorriso, rispettando la dignità e le esigenze, escludendo le prestazioni di competenza del personale sanitario e assistenziale, comunque qualificato;

b) il servizio organizzato è prestato rispettando le indicazioni e/o le prescrizioni delle strutture ospitanti, secondo principi di rispetto reciproco, per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

c) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;

d) considera la formazione come momento essenziale della vita associativa e promuove tutte le iniziative utili e /o opportune per realizzare la formazione permanente dei propri aderenti;

e) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni. A tal fine, AVO Bollate ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'Associazione le loro peculiari risorse;

f) esercita, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

g) dispone che parte dei fondi raccolti possano venir erogati, in casi straordinari di calamità o di estrema necessità, a fini di beneficenza in favore di Enti del Terzo Settore non commerciali,

che operino prevalentemente nel settore della beneficenza, o impiegati a favore di persone assistite in stato di grave indigenza o disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera u) del CTS;

h) organizza e gestisce attività in conformità all'art. 5, comma 1, lettera i) del CTS, compatibilmente con la propria disponibilità di bilancio e sempre attenendosi al rispetto delle altre norme di Legge vigenti e all'ottenimento dei permessi da parte degli enti preposti, per realizzare attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato, partecipando a convegni e seminari, effettuando interventi informativi e di testimonianza all'interno di varie istituzioni, anche scolastiche, organizzando banchetti, sia presso le strutture in cui opera, che in luoghi pubblici, e manifestazioni aperte alla partecipazione della cittadinanza, avvalendosi di elementi di richiamo, quali esperti legati al mondo della Salute e dell'assistenza ai malati e agli anziani, o varie forme di intrattenimento;

i) predispone pubblicazioni sia tradizionali che in formato digitale, realizzate in proprio e/o da terzi, anche con carattere periodico, diffuse attraverso mezzi adeguati per condividere contenuti testuali, immagini, audio e video, utili per fornire notizie e testimonianze sull'attività e finalità dell'Associazione;

j) per quanto previsto nell'art. 19 del CTS, partecipa a iniziative promosse da amministrazioni pubbliche per promuovere la cultura del Volontariato tra i giovani, svolgendo attività di informazione, di formazione specifica, di organizzazione di progetti, di supporto alla loro messa in pratica e di certificazione della partecipazione agli stessi, per far compiere a studenti esperienze significative di Volontariato, ai fini del conseguimento di crediti formativi e rilevanti per la loro crescita professionale e per il completamento del curriculum degli studi, da realizzare presso e in collaborazione con le strutture in cui l'Associazione opera abitualmente, oltre che con le strutture scolastiche, universitarie ed extra-universitarie di provenienza degli studenti;

k) collabora con altri enti e istituzioni, per portare il proprio contributo di esperienza e permettere, attraverso esperienze di partenariato, la partecipazione a consultazioni, iniziative e bandi per la realizzazione di progetti e attività conformi all'art. 5 co. 1 del CTS, che contemplino tra le finalità il raggiungimento di scopi comuni a quelli istituzionali dell'Associazione.

AVO Bollate ODV è associata a AVO Lombardia ODV e Federavo (Federavo ETS, all'atto di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, quando istituito) delle quali condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

AVO Bollate ODV si avvale del riferimento culturale della AFCV (Associazione Fondatori di una nuova Cultura per il Volontariato) ODV.

Art. 5 – Associati

AVO Bollate ODV è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e il Regolamento e che intendano svolgere un servizio di Volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture di cui al precedente art. 4 comma a), o degli assistiti presso il loro domicilio. Il numero degli Associati è illimitato.

Art. 6 – Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di Associato

Sono ammessi a diventare Associati di AVO Bollate ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo:

- i Volontari che abbiano completato con esito positivo il percorso formativo richiesto;
- i Soci provenienti da altre AVO, confederate all'interno di Federavo, che richiedano di trasferirsi, purché ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti ai nuovi Volontari.

Agli aspiranti Soci è richiesto che:

- a) abbiano frequentato il corso base di formazione, organizzato dall'Associazione stessa, o da altre AVO confederate all'interno di Federavo;
- b) abbiano svolto, con profitto e continuità, un periodo di servizio da tirocinanti non inferiore a 30 ore e partecipato agli incontri formativi di approfondimento proposti in itinere;
- c) accettino di essere sottoposti a colloqui di carattere conoscitivo, di verifica e di orientamento;
- d) dichiarino la propria disponibilità a un coinvolgimento nella vita associativa;

e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dell' AVO, lo Statuto e il Regolamento;

f) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di Volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;

g) si impegnino a comunicare al Presidente dell'AVO, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

I Volontari in possesso dei predetti requisiti devono presentare domanda di ammissione scritta.

Sull'istanza di adesione delibera il Consiglio Direttivo, il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato, comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla deliberazione.

Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla comunicazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in seduta ordinaria.

L'esclusione dall'Associazione dei Volontari tirocinanti e dei Volontari che non abbiano ancora portato a termine l'iter associativo, ovvero presentato domanda di adesione all'Associazione, può ugualmente esser deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Volontario interessato, sulla base di principi analoghi a quelli valevoli per gli Associati, indicati di seguito, ma anche di valutazioni negative e comprovate nel tempo sull'attitudine generale e sul conseguimento dei requisiti di idoneità e preparazione.

La delibera di accettazione della domanda di ammissione viene annotata nel libro degli Associati; a tal seguito, il Volontario assume la qualità di Socio dell'Associazione.

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di Socio dell'Associazione:

1. la morte;
2. il recesso;
3. l'esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Collegio dei probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del Socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7 lettera c);
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 lettera c), o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal successivo art. 7 lettera c).
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di Socio, o di esclusione del Volontario, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Qualora le inadempienze del Socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

L'asspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di Socio.


Art. 7 – Diritti e doveri del Volontario e dell'Associato

a) Ogni Volontario ha il diritto di:

- usufruire dei servizi forniti dall'Associazione, attinenti la prestazione del proprio servizio;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b) Ogni Associato ha in più il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletto liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;



- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire in maniera completa dei servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare, concernenti l'attività istituzionale dell'AVO.

c) Ogni Volontario ha l'obbligo di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, ivi compresa l'eventuale delibera di esclusione dall'Associazione, per chi non abbia ancora la qualità di Socio, secondo quanto previsto all'art. 6;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea, esclusi i tirocinanti al primo anno;
- prestare l'attività di servizio, preventivamente concordata, di cui all'art.4 lettere a) e b);
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

d) Ogni Associato ha in più l'obbligo di:

- collaborare all'organizzazione delle attività e partecipare alla vita associativa.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 9- Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun Associato ha diritto a un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere, nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa;
- approvare impegni economici pluriennali;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art.28 del CTS e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei Soci, in caso di appello;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- approvare le modifiche statutarie;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza; di tale natura sono da considerarsi ad esempio le erogazioni disposte dal Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 4, lettera g);
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- determinare il numero massimo di deleghe;
- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza in ambito regionale e federativo, facendosi anche promotrice di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno, o comunque su altri oggetti attribuiti di sua competenza dalla Legge, o dall'Atto Costitutivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione e presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea, assieme al Segretario.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata: a mezzo posta o consegna a mani del Socio; a mezzo di posta elettronica, se dichiarata valido avviso di convocazione da parte del



Socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione; con qualunque altro mezzo idoneo, che ne comprovi l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea, salvi i casi di urgenza, e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta.

Non è ammesso l'utilizzo di più di una delega per Socio nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi; per altri tipi di votazione, l'Assemblea può deliberare un aumento delle deleghe, ma mai oltre le tre.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro Socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, o un decimo dei Soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, a un Vicepresidente, o al Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Nelle delibere che concernono la loro condotta, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Nelle delibere che concernono la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio di esercizio/rendiconto di cassa, il diritto di voto degli amministratori è, ove previsto, determinato in maniera restrittiva dal Regolamento.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla Legge, o dallo Statuto, agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

È composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 11; resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e due Vice-presidenti che fanno le veci del Presidente, in sua assenza o per impedimento. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs n. 117/2017;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali / rendiconto di cassa , nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere;
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un Associato;
- stipulare convenzioni o accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- disporre erogazioni, in casi straordinari di calamità o di estrema necessità, di cui al precedente art. 4, comma g);
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti, nonché affidare a Soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, o - secondo necessità - su iniziativa del Presidente, ovvero da un Vicepresidente, in caso di suo impedimento, o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, salve le urgenze.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Autore

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza)

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza un Vicepresidente, in mutuo accordo, o per anzianità di affiliazione all'Associazione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- g) sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- h) aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
- i) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.



Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli Associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'Associato, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'Associato. Il provvedimento emesso è inappellabile.

Art. 13 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 14- Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate.

Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due. Egualmente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati, anche tacitamente. Qualora venga a mancare un

componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, l'organo stesso provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 15 - Incompatibilità

La qualità di Volontario-Associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di -Associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio, fra loro, o con il Presidente, o con i componenti del Consiglio Direttivo.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva. Pertanto, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, in caso risultino eletti anche per altri incarichi all'interno dell'Associazione, dovranno optare per uno unico, permettendo a chi segue in graduatoria di essere eletto per gli altri incarichi.

Pur non costituendo titolo di incompatibilità, è comunque buona norma non ricoprire più di un incarico all'interno dell'Associazione; è pertanto opportuno che il Consiglio Direttivo effettui le nomine seguendo anche criteri di ripartizione tra gli Associati.

Art. 16 - Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- raccolte pubbliche e private di fondi, anche attraverso piattaforme digitali collegate al proprio sito internet istituzionale, o altri sistemi idonei;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato;
- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 17 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio di AVO Bollate ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposti per legge, o siano effettuate a favore di altre ODV o Enti del Terzo Settore, che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art. 18– Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di Volontariato la copertura assicurativa, come prescritto dalla normativa vigente, in particolare dall' art. 18. del CTS.

Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontariato.

Art. 19 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio Direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati;
- registro dei Volontari;
- libro delle assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi associativi, in particolare dei Collegi dei Probiviri, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 20 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste .

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito, o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di Volontariato o Enti del Terzo Settore, che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art. 21 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente

Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 22 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il Volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal momento dell'istituzione del predetto Ufficio.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Alto Setti". Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSOCIAZIONISTI" around the perimeter and "NOVO BOLLAIO" in the center.